



FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA
Segreteria Nazionale



Federazione Nazionale della Sicurezza Cisl
Segreteria Nazionale

Roma 31 Luglio 2020

Alla Commissione Affari Costituzionali
Senato

Oggetto: emendamenti art.20 A.S. 1883

Comma 3bis

VALORIZZAZIONE VIGILI DEL FUOCO DA 0 A SETTE ANNI

Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall' assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n.47 del 36/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con la riduzione delle risorse finanziarie previste per l'aumento delle ore straordinarie indicate al comma 3 inerenti il fondo di dell'art.1 commi 133 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Comma 15 bis

EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI VVF CON LE FF.OO.

Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime dal 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art.1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n.160 fatto salvo quanto previsto al comma 5 relativo alle indennità del personale che svolge funzioni specialistiche.

Comma 16 bis

Mobilità del personale.

All'articolo 6 comma 3 ultimo periodo del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, sostituire la parola "cinque" con la parola "due".

All'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n.127, aggiungere il comma 3 bis

Comma 3 bis

In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità nazionale, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti.

Distinti saluti.

Ing. Pompeo MANNONE

